REGOLAMENTO (CEE) N. 1570/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 576/86 che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nei settori dei cereali e del riso sino alla fine della campagna 1985/86, nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 468/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del riso a seguito dell'adesione della Spagna (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 576/86 della Commissione (3), è previsto un importo compensativo adesione per l'amido di riso ; che l'importo previsto non tiene conto della restituzione alla produzione per le rotture di riso destinate alla produzione di amido ; che è opportuno ridurre l'importo compensativo adesione per l'amido di riso previsto, sottraendo l'importo della restituzione alla produzione per le rotture di riso destinate alla produzione di amido ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato C, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 576/86 l'importo compensativo adesione « 44,78 » per l'amido di riso della sottovoce tariffaria 11.08 A II e sostituito dall'importo « 8,44 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 12.